

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL - 5 OTT. 2001

=====

ADDI' - 5 OTT. 2001 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO,
212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: IANNARILLI

DELIBERAZIONE N° 1439

OGGETTO: Proposta di legge concernente:
"Tutela del gioco infantile e disciplina delle ludoteche".



1489

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente "Tutela del gioco infantile e disciplina delle ludoteche".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Famiglia e i Servizi sociali;

VISTI gli articoli 2, 3 e 117 della Costituzione;

VISTO l'articolo 3 dello Statuto della Regione Lazio;

VISTO l'articolo 31 della Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia (ONU, 1989) per il quale "Il bambino ha diritto al riposo ed allo svago, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative appropriate alla sua età, e a partecipare liberamente alla vita culturale e delle arti";

CONSIDERATO che il gioco infantile ha un ruolo fondamentale nella crescita dell'essere umano e costituisce un utile strumento per educare alla vita di relazione;

RITENUTO quindi necessario introdurre nel sistema normativo regionale delle norme che tutelino il diritto al gioco e stabiliscano requisiti minimi di funzionamento per la ludoteca, intesa come servizio educativo, culturale e ricreativo per i bambini ed i ragazzi;

SENTITA la struttura di Consulenza sulla produzione legislativa della Presidenza della Giunta regionale

DELIBERA

di sottoporre al Consiglio regionale l'approvazione dell'unita proposta di legge regionale avente come oggetto "Tutela del gioco infantile e disciplina delle ludoteche", composta di n. 7 articoli più la relazione, che forma parte integrante della presente deliberazione.



Cur

ALLEGATO ALLA DEL. N. 1639
DEL -5 OTTOBRE 2001



RELAZIONE

Il gioco è un diritto inalienabile dei bambini e come tale è stato anche riconosciuto dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia (ONU, 1989) che espressamente all'articolo 31 recita: " Il bambino ha diritto al riposo e allo svago, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative appropriate alla sua età, e a partecipare liberamente alla vita culturale e delle arti".

Il gioco infantile assume un ruolo fondamentale nella crescita dell'essere umano: permette ai bambini di acquisire sempre nuove sicurezze e di costruire la loro autonoma personalità attraverso un'esperienza di libertà, ma anche di impegno attivo che produce gioia e soddisfazione. Inoltre il gioco costituisce un tramite privilegiato per creare rapporti significativi con gli altri e col mondo naturale, come contesto ideale per accettare regole comuni da rispettare.

Gli spazi per il gioco infantile tendono a scomparire e, di conseguenza, per i bambini si sono ridotti i tempi che possono dedicare a esso. Le ludoteche nascono dalla consapevolezza che è un dovere improrogabile dell'adulto favorire le condizioni che rendono possibile, ricco e "produttivo" il gioco. La ludoteca è una struttura nella quale bambini, ma anche ragazzi, possono in piena libertà essere protagonisti di tutte le attività che ivi vengono svolte: si possono progettare e costruire oggetti con i materiali più diversi, inventare ed organizzare feste e giochi collettivi, prendere in prestito giochi e giocattoli, partecipare ad iniziative di animazione ludica, educative, culturali e sociali, etc.

La presente proposta di legge promuove l'istituzione delle ludoteche intese come servizio educativo, culturale, educativo e ricreativo allo scopo di favorire la socializzazione dei bambini, di educare all'autonomia ed alla libertà di scelta e di valorizzare le capacità espressive di ogni bambino. Dopo aver brevemente illustrato all'articolo 1 della presente proposta di legge le finalità della legge, all'articolo 2 viene data la definizione di ludoteche delineandone le caratteristiche principali e all'articolo 3 vengono indicati in maniera esemplificativa luoghi dove istituire ludoteche.

All'articolo 4 viene introdotto il principio della denuncia di inizio di attività da parte dei soggetti privati che vogliono aprire una ludoteca, con conseguente verifica da parte del Comune di competenza del possesso dei requisiti e successivo rilascio del provvedimento autorizzatorio. Inoltre è previsto l'obbligo per il gestore della ludoteca di presentare al

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Comune, ogni anno, il programma delle attività, con l'indicazione anche delle misure per consentire l'integrazione di bambini disabili.

All'articolo 5 vi sono indicazioni circa il personale che può svolgere attività nelle ludoteche, introducendo anche il requisito di una presenza minima di due ludotecari per struttura. All'articolo 6, in relazione ai contributi per il potenziamento dei servizi per il gioco infantile, è previsto che la Giunta regionale determini i criteri e le modalità per la loro erogazione al Comune di Roma ed ai Comuni associati negli ambiti territoriali d'intervento di cui alla legge n. 285 del 1997 concernente "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza".

Infine all'articolo 7 contiene la norma finanziaria.

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE



"Tutela del gioco infantile e disciplina delle ludoteche"

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Lazio, al fine di tutelare l'inalienabile diritto al gioco del bambino, così come sancito dall'articolo 31 della "Convenzione dei diritti del fanciullo" approvata dall'assemblea generale delle Nazioni Unite, promuove l'istituzione e la realizzazione delle ludoteche, quale servizio culturale, ricreativo e sociale, destinato a bambini e ragazzi.

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE




fur Fen

Art. 2

(Caratteristiche delle ludoteche)

1. La ludoteca è uno spazio polifunzionale protetto, destinato ai minori di età compresa fra i 3 ed i 17 anni, dove vengono svolte attività ludico-ricreative, educative e culturali, individuali e di gruppo, ed ha lo scopo di favorire la socializzazione, la capacità creativa ed espressiva, l'educazione all'autonomia ed alla libertà di scelta dei minori.
2. Le attività di cui al comma 1, articolate per fasce d'età, devono favorire lo sviluppo psicologico, relazionale e cognitivo dei minori tramite il gioco, l'animazione ludica, il prestito ed il riciclaggio dei giocattoli, il laboratorio, i campi scuola ludico-ambientali, la ricerca delle tradizioni popolari, l'educazione all'integrazione multiculturale.
3. La ludoteca deve essere posta, di norma, al piano terra, priva di barriere architettoniche, e deve essere provvista di:
 - a) servizi igienici adeguati alle diverse età;
 - b) un'area accoglienza e aree riservate per le attività delle diverse fasce di età;
 - c) un spazio minimo all'interno di 4 metri quadri per utente;
 - d) uno spazio scoperto utilizzabile per lo svolgimento di attività esterne;
 - e) un'area per la permanenza dei genitori;
 - f) un'area separata per i servizi amministrativi.

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE





guz F&u

Art. 3

(Ubicazione delle ludoteche)

1. Le ludoteche possono essere istituite in idonei locali pubblici e privati, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni, negli istituti penitenziari, negli istituti educativi-assistenziali per minori, nei centri commerciali ed in tutte le strutture dove è prevista la presenza, anche temporanea, di bambini e ragazzi.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE





Art. 4

(Inizio attività)

1. Il privato che intende aprire una ludoteca, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), così come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, deve presentare, al Comune dove ha sede la struttura, denuncia di inizio attività attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e delle autorizzazioni igienico-sanitarie e antinfortunistiche previste dalla normativa vigente. Il Comune verifica d'ufficio ed entro sessanta giorni dalla ricezione della denuncia dispone l'autorizzazione all'esercizio dell'attività oppure la chiusura della struttura con atto motivato.
2. Il Comune competente verifica ogni anno il possesso dei requisiti e delle autorizzazioni di cui al comma 1; la ~~l~~ mancanza comporta la chiusura temporanea per il tempo necessario al rilascio delle autorizzazione o all'adeguamento delle strutture. Dopo due chiusure temporanee, il Comune ne dispone la chiusura definitiva.
3. I gestori delle ludoteche, sia pubbliche che private, sono tenuti al rispetto delle prescrizioni della presente legge e devono presentare ogni anno al Comune competente il programma annuale delle attività che intendono svolgere nelle ludoteche. Il programma deve contenere, tra l'altro, le indicazioni per l'integrazione dei bambini portatori di handicap.


PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art. 5
(Personale)

1. Il personale che opera nella ludoteca deve essere costituito da operatori in possesso del diploma di scuola media superiore di maestra d'asilo, o di maturità magistrale, o di assistente o dirigente di Comunità infantili o diplomi equipollenti.
2. Per ogni ludoteca deve prestare servizio un numero di ludotecari adeguato alle dimensioni della stessa, agli orari di apertura, all'età degli utenti, alle attività previste dai programmi, con un limite minimo di due ludotecari.
3. La Regione, nell'ambito dei piani di formazione professionale di propria competenza, promuove attività di qualificazione ed aggiornamento per il personale che svolge attività presso ludoteche.

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE





Giulio P. Ber

Art.6

(Contributi)

1. La Regione, nei limiti dello stanziamento del capitolo di cui all'articolo 7, concede al Comune di Roma ed ai comuni associati negli ambiti territoriali d'intervento, previsti dalla legge 28 agosto 1997, n.285 ed individuati dal piano socio-assistenziale regionale ai sensi della legge regionale 9 settembre 1996, n.38 e successive modificazioni, contributi per il potenziamento di servizi per il gioco infantile, quali ludoteche e strutture per il gioco ricreativo all'aperto.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Per la erogazione dei contributi di cui alla presente legge è istituito nel bilancio di previsione della Regione Lazio il capitolo di spesa n. _____ denominato "Contributi ai Comuni per le ludoteche", con lo stanziamento di Lire _____.
2. Allo stanziamento di cui al comma 1, si provvede per l'esercizio finanziario _____ mediante riduzione di pari importo del capitolo di spesa n. _____, che presenta la necessaria disponibilità.
3. Alla copertura finanziaria della spesa relativa ai successivi esercizi si provvede annualmente con legge di bilancio.

PRESIDENTE DELLA GIURIA REGIONALE



gml
fou